Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il numero di c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, è stato sostituito dal numero 00387001.

Pertanto, onde evitare ritardi o disguidi, si prega di effettuare i versamenti sul nuovo numero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **651**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

citologia;
conservazione e protezione della natura;
geologia ambientale;
geologia regionale;
mineralogia sistematica;
petrografia applicata;
paleontologia dei vertebrati.

Nello stesso elenco, l'insegnamento complementare di fitogeografia muta la denominazione in quella di geobotanica.

Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

biometria;
etologia;
fisiologia comparata.

Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:

chimica dei composti eterociclici;
fotochimica;
meccanismi delle reazioni organiche;
spettrochimica;
chimica fisica organica;
termodinamica chimica.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

chimica dei composti di coordinazione;
fotochimica;
meccanismi delle reazioni organiche;
spettrochimica;
chimica fisica organica;
termodinamica chimica.

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

calcolo delle variazioni;
complementi di algebra;
equazioni differenziali;
geometria algebrica;
filosofia della scienza;
istituzioni di algebra superiore;
logica matematica;
meccanica celeste;
meccanica dei continui;
geometria combinatoria;
teoria dei controlli ottimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 93 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **652**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 379, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 379, nel senso che tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, erroneamente è stato incluso morfologia animale invece di morfologia generale;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 102 (nell'attuale statuto 110) del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 379, è rettificato nel senso che l'insegnamento complementare per il corso di laurea in scienze biologiche erroneamente indicato come morfologia animale deve leggersi morfologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 93 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **653**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Zenone vescovo, in Tignale.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Zenone vescovo, in frazione Prabione del comune di Tignale (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **654**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, in Cellatica.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno. viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, in Cellatica (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1977, n. **655**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di Santa Maria mediatrice di tutte le grazie, in Altamura.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Altamura 29 settembre 1976, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di Santa Maria mediatrice di tutte le grazie, in Altamura (Bari), in quello di « S. Michele arcangelo ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **656**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla casa generalizia della congregazione delle figlie del Divin Redentore, in Roma.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa generalizia delle suore del Divin Redentore », in Roma, assunta dalla casa generalizia della congregazione delle figlie del Divin Redentore.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia »;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1976, con il quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Puglia » nella seduta del 14 aprile 1977, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia » è costituita come segue:

Presidente:

Montesanti dott. Pietro, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Racioppi dott. Luigi, magistrato della Corte dei conti;

Toriello dott. Angelo, vice prefetto ispettore;

Di Gioia dott. Domenico, vice prefetto ispettore;

Sessa dott. Pasquale, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Loiodice prof. Aldo, esperto nelle discipline amministrative;

Augusto avv. Vincenzo, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Giovanni De Giorgi, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Roca dott. Vitantonio, referendario della Corte dei conti;

Leone dott. Cataldo, vice prefetto ispettore r.e.;

Masciale sen. Angelo Custode, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1977
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 60

(9277)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Proroga a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974, 1° agosto 1974, 7 novembre 1974, 21 febbraio 1975, 12 maggio 1975, 14 ottobre 1975, 13 aprile 1976 e 17 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata a cinquantasette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9328)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 e l'art. 20 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, relativi alla disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in relazione all'andamento del costo della vita;

Visti i dati riportati nel Bollettino mensile di statistica n. 1 del mese di gennaio 1977, pubblicato dallo Istituto centrale di statistica;

Constatato che l'indice del costo della vita calcolato dal suddetto Istituto ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria relativo al mese di dicembre 1976 è risultato pari a 361,03, con una variazione in aumento del 12,5 per cento rispetto a quello relativo al mese di aprile 1976, pari a 320,99, che ha determinato il precedente adeguamento delle pensioni erogate dall'ENASARCO;

Considerato che la suddetta variazione è superiore a quella minima prevista dal primo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 e che pertanto alla data del 31 dicembre 1976 si sono verificate le condizioni per l'ulteriore variazione delle pensioni poste a carico dell'Ente anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° maggio 1976, sono aumentate nella misura del 12,5 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni liquidate posteriormente al 30 aprile 1976, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977.

Revoca alla S.p.a. « Gestione magazzini generali di Aosta » dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Aosta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1968, con il quale la S.p.a. « Gestione magazzini generali di Aosta », con sede in Aosta, via Clavalitè, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Aosta, via Caduti del lavoro;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 1976, con la quale la società ha chiesto la revoca della suddetta autorizzazione;

Preso atto della deliberazione n. 6405 del 31 dicembre 1976, con la quale la giunta regionale della regione autonoma della Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Aosta, via Clavalitè, concessa alla S.p.a. « Gestione magazzini generali di Aosta » con il decreto ministeriale 25 settembre 1968 di cui alle premesse.

L'assessorato dell'industria e del commercio della regione autonoma della Valle d'Aosta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(9333)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 agosto 1977.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Anguillara Veneta.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1977 venne sciolto il consiglio comunale di Anguillara Veneta e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del direttore di sezione dott. Pier Giorgio Trovato.

L'amministrazione straordinaria si è subito dedicata alla opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano notevolmente risentito della crisi che aveva portato allo scioglimento del consiglio comunale. In particolare sono state avviate una serie di pratiche per l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune di mesi tre a decorrere dal 20 agosto 1977 a norma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Padova, addì 18 agosto 1977

p. *Il prefetto*: PRESTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1977, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Veneta con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 20 agosto 1977 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Anguillara Veneta, affidata al direttore di sezione dott. Pier Giorgio Trovato, è prorogata per motivi amministrativi, di mesi tre a decorrere dal 20 agosto 1977.

Padova, addì 18 agosto 1977

p. *Il prefetto*: PRESTI

(9337)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1588/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 178 *del* 18 *luglio* 1977.

(13/C)

Regolamento (CEE) n. 1589/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1590/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1591/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1592/77 della commissione, del 14 luglio 1977, relativo al controllo comunitario sulle importazioni di filati di iuta originari del Regno di Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 1593/77 della commissione, del 15 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Guinea Bissau a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1594/77 della commissione, del 15 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1595/77 della commissione, del 15 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n 1596/77 della commissione, dal 15 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1597/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1598/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1599/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1600/77 della commissione, del 15 luglio 1977, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1579/77 della commissione che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 177 *del* 16 *luglio* 1977.

(14/C)

Regolamento (CEE) n. 1601/77 della commissione, dell'11 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario.

Pubblicato nel n. L 182 *del* 22 *luglio* 1977.

(15/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ragestat VI - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1977, il dott. Roberto Mazza è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Ragestat VI - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, in sostituzione del dott. Carlo Mazzari.

(9298)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Riserva Castello di Legri », in Calenzano.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, i poteri conferiti al dott. Francesco Fratini, commissario governativo della società cooperativa agricola « Riserva Castello di Legri », in Calenzano (Firenze), frazione Legri, sono stati prorogati fino al 30 novembre 1977.

(9299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 agosto 1977, il comune di Aiello Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.793.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4378/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Riolo Terme (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4383/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Santa Agata Bolognese (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4384/M)

Autorizzazione al comune di Borgonovo Val Tidone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4385/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4386/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante l'anno 1976, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1963, n. 281, sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399

Numero di registrazione	Denominazione integratore	Ditta e sede	Stabilimento di produzione
00762 Md	Filomex n. 4001 - Filofur M. 160	Filozoo, Carpi (Modena), via S. Sigonio 32	Della ditta in Carpi (Modena)
00763 Md	Sulfametazina sodica 20%	I.C.C., S.p.a. - Aprilia (Latina), Via Pontina km 47	Della ditta in Aprilia (Latina)
00764 Md	P.H. Broiler N. 01	Peter Hand Europa S.p.a., Comun Nuovo (Bergamo)	Della ditta in Comun Nuovo (Bergamo)
00765 Md	Parmablu 910	Cons. naz. prod. mangimi, Milano, via Meravigli 16	Della ditta in Milano
00766 Md	2-Amino-5-Nitrotiazolo/Oscar 100	F.lli Martini 1 C. S.p.a., Longiano (Forlì), via Emilia	Della ditta in Longiano (Forlì)
00767	Sulfachinoxalina/Oscar 100	Id.	Id.
00768 Md	Furaltadone Cloridrato/Oscar 100	Id.	Id.
00769 Md	Sulfametazina Oscar/100	Id.	Id.
00770 Md	Piperazina Oscar/200	Id.	Id.
00771 Md	Fenotiazina Oscar/100	Id.	Id.
00772 Md	Nitrofurazone/Oscar 100	Id.	Id.
00773 Md	Furazolidone/Oscar 100	Id.	Id.
00774 Md	Vedalmix	Vedal-Savignano sul Rubicone (Forlì), via A. Saffi 26	Della ditta in Savignano sul Rubicone (Forlì)
00775 Md	Vedalmicina-55 S.	Id.	Id.
00776 Md	Oxital 200	Soproma Italia S p a., Padova, Galleria Brancaleone 2	Della ditta in Padova
00777 Md	Soprafur 160	Id.	Id.
00778 Md	Tiazomix 400	Id.	Id.
00779 Md	Tiazomix 30	Id.	Id.
00780 Md	Avibacter solubile	Farmitalia S.p.a, Milano, Largo Donegani 1/2	Della ditta in Settimo Torinese, via Schiapparelli
00781 Md	Gabroter 1 T 025/PD	Id.	Id.
00782 M	Gabroter 2 A 016/CA	Id.	Id.
00783 M	Gabroter 3 A 019/PD	Id.	Id.
00784 M	Gabroter 6 A 038/BO	Id.	Id.
00785 M	Raggio di sole Aviformula	Raggio di sole S.p.a., Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Cappuccini	Della ditta in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)
00786 M	Kappafos, Raggio di sole	Id.	Id.
00787 Md	N.F. 100	Mangimificio Arcole S.p.a., Arcole (Verona), via Miracolo 1	Della ditta in Arcole (Verona)
00788 Md	Sulfachin 20	Id.	Id.
00789 Md	Furasol 15	Id.	Id.
00790 Md	Spiramicina 20	Id.	Id.
00791 Md	Sulfametazina 20	Id.	Id.
00792 Md	Clortetra 20	Id.	Id.
00793 Md	Sulpirid 20	Id.	Id.
00794 Md	Eritro 20	Id.	Id.

Numero di registrazione	Denominazione integratore	Ditta e sede	Stabilimento di produzione
00795 Md	Furaltazoo	Ascor Chimici S.a.s., Capocolle di Bertinoro (Forlì)	Della ditta in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana
00796 Md	Eritromicina 200	Id.	Id.
00797 Md	Furazoo 160	Id.	Id.
00798 Md	Tetrafac 100	Id.	Id.
00799 Md	Tetrafac 200	Id.	Id.
00800 Md	Eservit B-idrosolubile	Id.	Id.
00801 Md	Eservit AD3ECK + B idrosol. . . .	Id.	Id.
00802 Md	Eservit AD3E + B idrosol.	Id.	Id.
00803 Md	Eservit AD3E + B idrosol.	Id.	Id.
00804 Md	Enstroben 100	Id.	Id.
00805 Md	Spirasol 80	Id.	Id.
00806 Md	Spirasol 200	Id.	Id.
00807 Md	Cleum C	Cleum S.a.s., Mestre (Venezia), Corso del Popolo 54	Della ditta Spinea (Venezia), via Luneo 3
00808 Md	Weri dimetridazolo	Soc. It. Werisan S.n.c., Novellara (Reggio Emilia), via Provinciale 136	Della ditta in Novellara (Reggio Emilia)
00809 Md	Italfur 15%	Soprona Italy S.p.a., Padova, Galleria Brancaleone 2	Della ditta in Padova, viale Nav. Interna 52
00810 Md	Diellin sol. R	Dawe Italia S.p.a., Milano, via Varesina 174	Della ditta in Caltignaga (Novara)
00811 Md	Sulfasol 200	Industria italiana integratori S.p.a., Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa 4	Della ditta in Rio Saliceto (Reggio Emilia)
00812 Md	Sverminol F	Dr. Formenti S.p.a., Milano, via Correggio 45	Della ditta in Milano, via Correggio 45
00813 Md	Nicotazone	Fatro S.p.a., Ozzano Emilia, via Emilia Levante 317	Della ditta in Ozzano Emilia (Bologna)
00814 Md	Coc-Sol-soluzione	Seberzoo S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano)	Della ditta in Vaprio d'Agogna (Novara)
00815 Md	Furazolidone Sagip	Sagip S.p.a., Bologna, via della Zecca 1	Della ditta in Correggio (Reggio Emilia)
00816 Md	Neo-A-C-clorotetracilina	Id.	Id.
00817 Md	Pneumosulfametazina vit.	Id.	Id.
00818 Md	Turkeysan 100	Iza S.p.a., Forlì, via Golfarelli 84	Della ditta in Forlì
00819 Md	Sulfakoc	Id.	Id.
00820 Md	Tio-Mavo	Mangimi Valle Olona S.p.a., Castellanza (Varese)	Della ditta in Castellanza (Varese)
00821 Md	Isto-Mavo	Id.	Id.
00822 Md	Integratore oligominerale Encia . . .	Encia S.p.a., Udine, via Pozzuolo 163	Della ditta in Udine, via Pozzuolo 163
00823 Md	Muda	Id.	Id.
00824 Md	Aviovitamina liquida	Id.	Id.
00825 Md	Pip 200	Studio prodotti integrativi S.a.s., Milano, p.le Gambara 7	Della ditta in Milano, p.le Gambara 7
00826 Md	Furasylco 100	Id.	Id.
00827 Md	Sulfaclorazone Sylco	Id.	Id.

Numero di registrazione	Denominazione integratore	Ditta e sede	Stabilimento di produzione
00828 Md	Solfur 40	Unione commerciale lombarda S.r.l., Brescia, via V. Emanuele II 85	Della ditta in Brescia, via Orzinuovi 59
00829 Md	Soltetra 200	Id.	Id.
00830 Md	Furasol	Aica - Zoointegratori, Anzola Emilia (Bologna), via Emilia 373/a	Della ditta in Anzola Emilia, via Emilia 373/a
00831 Md	Biolat	Id.	Id.
00832 Md	Solubactone 15	Rohm and Haas Italia S.p.a., Milano, via Pisani 26	Della ditta in Milano
00833 Md	Histosep 25	Id.	Id.
00834 Md	Falcon	Dox-Al S.p.a., Monza, via Valcamonica 8	Della ditta in Monza
00835 Md	Eritrodox 55	Id.	Id.
00836 Md	Eritromicina 20% WS	I.C.C. S.p.a., Aprilia (Latina), via Pontina km 47	Della ditta in Aprilia (Latina)
00837 A	Gabbroter 54016/MI-Gavimilk	Farmitalia S.p.a., Milano, largo Donegani	Ditta Pro-Zoo, Travagliato (Brescia)
00838 A	Farmisal R-M 2	Id.	Id.
00839 A	Farmisal (R) n. 3	Id.	Ditta Ipzop, Alseno (Piacenza)
00840 A	Gabbroter 3 A 018/TO	Id.	Ditta Pro-Zoo, Travagliato (Brescia)
00841 Md	Clorene 100 Sylco	Studio prodotti integrativi S.a.s., Milano, p.le Gambara 7	Della ditta in Milano, p.le Gambara 7
00842 Md	Coccidione S	Fatro S.p.a., Ozzano Emilia (Bologna), via E. Levante	Della ditta in Ozzano Emilia
00843 Md	Fatrazolo Due	Id.	Id.
00844 M	Vitasol per cavalli da corsa in allevamento	Vitasol S.r.l., Brescia, via Corsica 22	Della ditta in Brescia, via Corsica 22
00845 Md	Valsyn	Formenti S.p.a., Milano, via Correggio 45	Della ditta in Milano, via Correggio 45
00846 Md	Piridazin 200	Soproma Italy S.p.a., Padova, Galleria Brancaleon 2	Della ditta in Padova, Galleria Brancaleon 2
00847 A	Raggio di sole destrofer	Raggio di sole S.a.s., Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Cappuccini	Della ditta in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)
00848 Md	Ascaridina	Sagip S.p.a, Bologna via della Zecca 1	Della ditta in Rubiera (Reggio Emilia) via F.lli Cervi 5
00849 M	Cunicol, Vitamine Encia	Encia S.p.a., Udine, via Pozzuolo 163	Della ditta in Udine, via Morsano 10
00850 M	Encia 66 per ornitologia	Id.	Id.
00851 Md	Avicol stop Encia	Id.	Id.
00852 M	Sali minerali jodati Encia	Id.	Id.
00853 M	Fish-Vit	Id.	Id.
00854 M	Crisco-Vit	Id.	Id.
00855 Md	Chezooblack 100	Chemical Zoofeeding Chezoo S.r.l., Milano, piazza Velasca 5	Della ditta in Cormano (Milano)
00856 M	Int. per mangimi per suini XX	Calfarri Renato S.p.a., Reggio Emilia, via Tonale 1	Della ditta in Reggio Emilia, via Tonale 1
00857 M	Custom Zoodry 537	Istituto delle Vitamine S.p.a., Segrate (Milano)	Della ditta in Segrate (Milano)
00858 M	Vetersal /2	Cornovik - Ind. integr. zootecnici, Casatico (Mantova)	Della ditta in Casatico (Mantova)

Numero di registrazione	Denominazione integratore	Ditta e sede	Stabilimento di produzione
00859 Md	Doxafur	Dox-Al S.p.a., Monza (Milano), via Valcamonica 8	Della ditta in Monza (Milano), via Valcamonica 8
00860 Md	Vermal	Id.	Id.
00861 M	Estroben 400	Ascor chimici S.a.s., Bertinoro (Forlì), fraz. Capocolle, via Piana	Della ditta in Bertinoro (Forlì), fraz. Capocolle, via Piana
00862 Md	Furaltadone tartrato 15%	Imass S.p.a., Longiano (Forlì), via Emilia 16	Della ditta in Longiano (Forlì)
00863 Md	Zolidin	Cripsar italiana S.a.s., Milano, via Moscova 46	Della ditta in Cinisello Balsamo (Milano), via T. Cremona 14
00864 Md	Furaltadone tartrato gr 150	Apollinare Veronesi, Verona, fraz. Quinto, via Valpantena 18/B	Della ditta in Verona, via Valpantena 18/B, fraz. Quinto
00865 M	AD 3-50-8	Bayer Italia S.p.a., Milano, viale Certosa 126	Della ditta in Garbagnate (Milano)
00866 M	Raggio di sole, integratore con oligo-elementi	Raggio di sole S.a.s., Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	Della ditta in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Cappuccini
00867 Md	Furazoo 10	Ascor chimici S.a.s., Bertinoro (Forlì), fraz. Capocolle, via Piana	Della ditta in Bertinoro (Forlì)
00868 M	Nutry Mix Seberfac/40	Seberzoo S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci 1	Della ditta in Trezzano sul Naviglio (Milano)
00869 Md	Sulfametazone Sylco	Studi prodotti integrativi S.a.s., Milano, p.le Gambara 7	Della ditta in Milano, p.le Gambara 7
00870 M	Raggio di sole Mesal	Raggio di sole S.a.s., Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Cappuccini	Della ditta in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)
00871 M	Coriston C	Bimex S.a.s., Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla 5	Della ditta in Isola Vicentina (Vicenza)
00872 M	Baymix V	Bayer Italia S.p.a., Milano viale Certosa 126	Della ditta in Garbagnate Milanese (Milano)
00873 Md	Baymix R Medi-Vol	Id.	Id.
00874 M	Baysalz-sali-minerali complesso . . .	Id.	Id.
00875 Md	Clortetraciclina	La Zootecnica Lombarda, Bagnolo Mella (Brescia), via Leno 6	Della ditta in Bagnolo Mella (Brescia), via Leno 6
00876 Md	Furaltadone tartrato	Id.	Id.
00877 Md	Furazolidone	Id.	Id.
00878 Md	Int. per mang. per la chem. istom. tricom. n. 2	Universal mangimi S.p.a., S. Vito al Tagliamento (Pordenone)	Della ditta in S. Vito al Tagliamento (Pordenone)
00879 M	Izofos	Izo - Industrie Zootecniche S.p.a., Brescia, via Cremona 282	Della ditta in Brescia, viale Bornata 30
00880 Md	Elmintina	Integratori MEC S.a.s., Bardello (Varese), via Piave 25	Della ditta in Bardello (Varese), via Piave 25
00881 Md	Furazolidone 100	S.M.S. - Fabbrica Mangimi Sildamin S.p.a., Spessa Po (Pavia)	Della ditta in Spessa Po (Pavia)
00882 Md	Sulfametazina 200	Id.	Id.
00883 Md	Parmablu 50	Cons. naz. prod. mangimi, Milano, via Meravigli 16	Presso la ditta Maga, Varese, via Lazio 52
00884 M	Sylvinol	Encia S.p.a., Udine, via Morsano 10	Della ditta in Udine, via Pozzuolo 163
00885 Md	Istosyl 30	Studio prodotti integrativi S.a.s., Milano, p.le Gambara 7/6	Della ditta in Milano, p.le Gambara 7/6
00886 Md	Aviciclina	B.D.F. di Baschirotto C., Isola Vicentina (Vicenza)	Della ditta in Isola Vicentina (Vicenza)

Numero di registrazione	Denominazione integratore	Ditta e sede	Stabilimento di produzione
00887 Md	Condorter Eritro 55 WS	Italiana mangimi, Settimo Milanese (Milano), via Galilei	Della ditta in Settimo Milanese (Milano), via Galilei 10
00888 M	Custom Zoodry 518 . . .	Istituto delle vitamine S.p.a., Segrate (Milano), via Di Vittorio	Della ditta in Segrate (Milano)
00889 Md	Furaxin LBI	Lab. Biofarmacotecnico Italiano S.r.l., San Vittore Olona (Milano), via T. Speri 3/5	Della ditta in San Vittore Olona (Milano) via T. Speri 3/5
00890 M	Epasprint	VE.BI, Spinea (Venezia), via Filande 9	Della ditta in Spinea (Venezia), Filande 9
00891 Md	Italtetra 200	Soproma Italy S.p.a., Padova, Galleria Brancaleone 2	Della ditta in Padova, viale Navigazione Interna 52
00892 Md	Apifac 60	Apida S.p.a., Faenza, via Filanda Vecchia 16	Della ditta in Faenza, via Filanda Vecchia 16
00893 Md	Sulfometazoo	Farm. Gellini Aprilia S.p.a., Aprilia (Latina), via Nettunense	Della ditta in Aprilia S.p.a., via Nettunense km 20
00894 M	Coccidione Due M	Fatro S.p.a. - Lab. biochim. farm. Ozzano Emilia, via Emilia Levante 317 (Bologna)	Della ditta in Ozzano Emilia, Emilia Levante 317 (Bologna)
00895 Md	Nicotazone M	Id.	Id.
00896 M	Coccidione Due A	Id.	Id.
00897 Md	Condorter Furaltadone 15% sol. .	Italiana mangimi S.p.a., Settimo Milanese (Milano), via Galilei 10	Della ditta in Settimo Milanese (Milano) via Galilei 10
00898 M	Condorter Spiramicina	Id.	Id.
00899 M	Sali minerali Izo bovini . .	Izo - Ind. zootecn. S.p.a., Brescia, via Cremona 282	Della ditta in Brescia, via Cremona 282
00900 M	Perlon standard	Id.	Id.
00901 M	Jodo Sal Syrup	Encia S.p.a., Udine, via Pozzuolo 163	Della ditta in Udine, via Morsano
00902 Md	Vitablend F	Glaxovet S.p.a., Verona, via Fleming 2	Della ditta in S. Croce in Gerusalemme (Cremona)
00903 Md	Eritrobion 55 .	Fatro S.p.a - Lab biochim. farm., Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante 317	Della ditta in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia Levante 317
00904 Md	Sulfametazina 20%	Imass S.p.a. - Ind mang. ass., Longiano (Forlì), via Emilia km 16	Della ditta in Longiano (Forlì), via Emilia km 16
00905 Md	Integratore Fenotiazina	Apollinare Veronesi, Verona, via Valpantena 18	Della ditta in Quinto, fraz. Quinto Valpantena (Verona)
00906 Md	Histop	Bimex S.a.s., Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla	Della ditta in Isola Vicentina (Vicenza) via Cogolla
00907 Md	Apifural	Apida S.p.a., Faenza, via Filanda Vecchia 16	Della ditta in Faenza, via Filanda Vecchia 16
00908 Md	Apifur	Id.	Id.
00909 Md	Arichinossal	Id.	Id.
00910 Md	Vermisol P	Fatro S.p.a. - Lab. bioch. farm., Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante 317	Della ditta in Ozzano Emilia (Bologna), via E. Levante 317
00911 Md	Sulfapir	Id.	Id.
00912 Md	Fatrobion S	Id.	Id.
00913 Md	Nicofur	Id.	Id.
00914 Md	Bacbion	Id.	Id.
00915 Md	Furacol	Id.	Id.
00916 Md	Pamizole PS	Id.	Id.

Numero di registrazione	Denominazione integratore	Ditta e sede	Stabilimento di produzione
00917 M	Cal-Vit-Syrup Encia	Encia S.p.a., Udine, via Pozzuolo 163	Della ditta in Udine, via Pozzuolo n. 163
00918 M	Cunicol stop Encia	Id.	Id.
00919 Md	Apimisol	Apida S.p.a., Faenza (Ravenna), via Filanda Vecchia 16	Della ditta in Faenza (Ravenna), via Filanda Vecchia 16
00920 Md	Apiverm solubile	Id.	Id.
00921 M	Ferro	S.G.M. S.p.a., Filago (Bergamo)	Della ditta in Filago (Bergamo)
00922 Md	Helmisol raggio di sole sol.	Raggio di sole S.a.s., Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Cappuccini	Della ditta in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Cappuccini
00923 Md	Vermistop T 100	Soprona Italy S.p.a., Padova, Galleria Brancaleone 2	Della ditta in Padova, Galleria Brancaleone 2
00924 M	Rame	S.G.M. S.p.a., Filago (Bergamo), via Cascine Bruciate	Della ditta in Filago (Bergamo), via Cascine Bruciate
00925 M	Zinco	Id.	Id.
00926 M	Manganese	Id.	Id.

(8979)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9312)

Vacanza della cattedra di lingua francese (convenzionata) presso la facoltà di economia e commercio (sede distaccata in Verona) dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio (sede distaccata in Verona) dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di lingua francese (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9311)

Vacanza della cattedra di radiotecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di radiotecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9313)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università de L'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università de L'Aquila, è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9314)

Vacanza della cattedra di statistica metodologica presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, è vacante la cattedra di statistica metodologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9309)

Vacanza di una cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante una cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 31 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	882,05	882,05	882,10	882,05	882 —	882 —	881,95	882,05	882,05	882,05
Dollaro canadese .	819,80	819,80	819,50	819,80	819,80	819,75	819,75	819,80	819,80	819,80
Franco svizzero .	368,25	368,25	368 —	368,25	368,15	368,20	368,05	368,25	369,25	368,25
Corona danese .	142,37	142,37	142,40	142,37	142,25	142,35	142,37	142,37	142,37	142,35
Corona norvegese .	161,39	161,39	161,30	161,39	161,20	161,35	161,25	161,39	161,39	161,38
Corona svedese .	181,87	181,87	181,80	181,87	181,75	181,85	181,77	181,87	181,87	181,85
Fiorino olandese .	360,16	360,16	360 —	360,16	359,75	360,15	360,10	360,16	360,16	360,15
Franco belga .	24,723	24,723	24,70	24,723	24,70	24,70	24,715	24,723	24,723	24,70
Franco francese	179,87	179,87	179,80	179,87	179,80	179,85	179,83	179,87	179,87	179,86
Lira sterlina .	1537,40	1537,40	1538 —	1537,40	1537,25	1537,25	1537,20	1537,40	1537,40	1537,40
Marco germanico .	379,90	379,90	380 —	379,90	379,85	379,90	380 —	379,90	379,90	379,90
Scellino austriaco	53,41	53,41	53,45	53,41	53,40	53,40	53,42	53,41	53,41	53,40
Escudo portoghese	22,10	22,10	22,10	22,10	21,90	22,05	21,90	22,10	22,10	22,30
Peseta spagnola	10,44	10,44	10,45	10,44	10,43	10,42	10,44	10,44	10,44	10,44
Yen giapponese .	3,299	3,299	3,30	3,299	3,29	3,27	3,2980	3,299	3,299	3,30

Media dei titoli del 31 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	79,325
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione) .	94,40
» 5 % (Ricostruzione) . .	97,075
» 5 % (Riforma fondiaria) .	97,975
» 5 % (Città di Trieste)	92,70
» 5 % (Beni esteri)	92,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	80,475
» 5,50 % » » 1968-83 .	77,05
» 5,50 % » » 1969-84 .	73,45
» 6 % » » 1970-85 .	75,05
» 6 % » » 1971-86 .	74,55
» 6 % » » 1972-87 .	71,45
» 9 % » » 1975-90 .	80,75
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . .	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	90,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	83,70
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	77,45
» poliennali 7 % 1978	96,45
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,15
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,35
» » 9 % 1980 .	89,725
» » 10 % 1981	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	882 —
Dollaro canadese	819,775
Franco svizzero .	368,15
Corona danese . . .	142,37
Corona norvegese . .	161,32
Corona svedese .	181,82
Fiorino olandese . .	360,13
Franco belga	24,719
Franco francese	179,85
Lira sterlina	1537,30
Marco germanico	379,95
Scellino austriaco	53,415
Escudo portoghese	22 —
Peseta spagnola	10,44
Yen giapponese	3,298

MINISTERO DEL TESORO

Diciannovesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 8 ottobre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 3ª, 6ª, 25ª, 27ª, 28ª, 33ª, 35ª, 38ª, 39ª, 40ª, 42ª, 43ª, 49ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5% - 1954.

Il giorno 10 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciannovesima estrazione di sette serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9338)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fontanelice

Con deliberazione della giunta regionale 21 giugno 1977, n. 1912 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 6 luglio 1977, prot. n. 3003/2922) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fontanelice (Bologna) adottata con deliberazioni consiliari 14 aprile 1976, numeri 29, 30, 31.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 234

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di BOLOGNA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 3 settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9046)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palmi.

Nel Bollettino ufficiale n. 15 del 15 agosto 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 225, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palmi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1976.

(9316)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di S. Angelo dei Lombardi.

Nel Bollettino ufficiale n. 15 del 15 agosto 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 224, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di S. Angelo dei Lombardi, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(9317)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pneumologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedale dipendente da ente ospedaliero:

Mosti Augusto, nato a Parma il 19 settembre 1919.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso ospedale dipendente da ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame d'idoneita:

Carnimeo Nicola Sante, nato a Sagrado il 15 marzo 1927.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9236)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di operaio comune in prova presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 mese di luglio 1977 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica, in data 20 agosto 1977, il decreto ministeriale 28 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1977, registro n. 15, foglio n. 299, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a otto posti di operaio comune in prova presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato indetto con il decreto ministeriale 5 marzo 1976.

(9465)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fidenza (Parma).

(9382)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(9383)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(9379)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(9377)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. E C. CARTONI » DI ROCCA PRIORA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumotisiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(9378)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sergeteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(9381)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di direttore del dipendente ospedale psichiatrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore del dipendente ospedale psichiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(9380)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(9384)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. **31.**

Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del 7 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 69 dello statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, dello Stato.

Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335, sarà denominata «legge statale».

Art. 2.

Collegamento organico con la programmazione regionale

La presente legge pone fra le proprie finalità quella, preminente, della instaurazione di un rapporto fra il bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.

In attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del bilancio pluriennale, la Regione adotta un programma di sviluppo regionale col quale sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.

Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo regionale, ed in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali, nonché progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione amministrativa.

Gli strumenti di cui ai commi precedenti sono adottati e modificati nei modi indicati dallo statuto regionale all'art. 4 ed al punto 6) dell'art. 7.

Art. 3.

Cooperazione fra Stato e regioni

Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la regione Emilia-Romagna, le altre regioni e gli organi statali competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; nonché a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.

Capo II

BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA

Art. 4.

Bilancio pluriennale

Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:

1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;

2) il bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.

Art. 5.

Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del programma di sviluppo regionale nonché ai conseguenti nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 6.

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

Art. 7.

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.

Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente art. 6.

Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.

Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.

Art. 8.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese:

c) dal quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 24. Le entrate del titolo III, IV e V possono essere aggregate per categorie.

Le spese sono ripartite con riferimento alle sezioni dipartimentali corrispondenti all'assetto organizzativo interno della giunta, e, nell'ambito di queste, con riferimento alle aree di attività o d'intervento ed ai progetti. Nell'ambito di queste ripartizioni sono possibili ulteriori ripartizioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle, infine, per funzioni delegate dallo Stato.

Sono altresì precisate le somme destinate a nuovi finanziamenti di interventi già previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi, e sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni da parte dello Stato.

Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7, la quota relativa all'esercizio successivo, nonché globalmente la quota relativa al residuo periodo.

Il quadro riassuntivo di cui alla lettera *c*) del primo comma rappresenta:

a) per le entrate: il riassunto per titoli;

b) per le spese: il riassunto secondo gli obiettivi generali del programma.

In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli enti, di cui al successivo art. 29 della presente legge.

Art. 9.

Progetti di spesa ed aree di intervento

Sono ripartite per progetti le spese per le quali l'approvazione del relativo progetto da parte del competente organo della Regione sia già intervenuta od avvenga contemporaneamente alla approvazione del bilancio pluriennale.

Ove si tratti di progetti già in corso di realizzazione dovrà essere altresì indicato lo stato di attuazione del progetto ed, in particolare:

a) del grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;

b) delle somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;

c) delle eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.

Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo art. 10 la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o d'intervento.

Le aree di attività o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'organizzazione degli uffici regionali.

Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico.

Art. 10.

Progetti ed aree di attività

I progetti riguardano unicamente le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da enti, aziende o istituti dipendenti da essa, o da enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell'ambito della programmazione regionale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

Per ogni progetto devono essere indicati:

1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a rendere verificabile il grado di conseguimento dello stesso;

2) l'arco temporale di durata del progetto, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;

3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;

4) gli enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonché le misure organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.

Art. 11.

Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

Art. 12.

Leggi che autorizzano spese pluriennali

Salvo il caso previsto dal comma successivo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.

Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, la assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 57, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.

Art. 13.

Disciplina delle procedure di spesa

Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonché i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma del successivo art. 57.

Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od enti di cui al primo comma, entro i termini fissati.

Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del

conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione dello stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.

Capo III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 14.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 15.
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è presentato dalla giunta al consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 30 novembre.

Art. 16.
Bilancio annuale di previsione

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al numero 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.

Art. 17.
Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, nonché delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma del precedente art. 11

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.

Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d'impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma precedente si cumula all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.

Art. 18.
Stanziamenti di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

Art. 19.
Equilibrio del bilancio di competenza

Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti dalla riscossione di mutui la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 41.

Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno per lo adempimento delle funzioni normali della Regione, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28, secondo comma, lettera *b)*, non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dalla assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 28, secondo comma, lettera *a)*.

L'eventuale saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 16, è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell'esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.

Art. 20.
Equilibrio del bilancio di cassa

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 21.
Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 29.

Art. 22.
Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al consiglio, senza limiti di somma.

La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stan-

ziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 23.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 22.

Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quando disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 22.

Art. 24.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

Titolo I

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Categoria 1ª - Tributi propri della Regione.

Categoria 2ª - Quote di tributi dello Stato devolute alle Regioni.

Titolo II

Entrate derivanti da contributi ad assegnazioni dello Stato ed, in genere tra trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni.

Categoria 3ª - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281, e successive integrazioni.

Categoria 4ª - Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate.

Categoria 5ª - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali.

Titolo III

Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.

Categoria 6ª - Proventi dei servizi pubblici resi dalla Regione.

Categoria 7ª - Proventi del demanio e del patrimonio regionali.

Categoria 8ª - Utili di enti o aziende regionali.

Categoria 9ª - Recuperi, rimborsi e contributi vari.

Categoria 10ª - Partite che si compensano con la spesa.

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Categoria 11ª - Alienazione di beni patrimoniali.

Categoria 12ª - Trasferimenti di capitali.

Categoria 13ª - Rimborso di crediti.

Titolo V

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.

Categoria 14ª - Mutui.

Categoria 15ª - Obbligazioni.

Categoria 16ª - Anticipazioni

Titolo VI

Entrate per contabilità speciali.

Categoria 17ª - Partite di giro.

Categoria 18ª - Altre contabilità speciali.

Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, ma discontinua; denominazione analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.

Art. 25.

Classificazione delle spese

Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti:

Parte 1ª - Spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'ente.

Parte 2ª - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale.

Parte 3ª - Contabilità speciali.

Nell'ambito della parte 1ª le spese sono ripartite in sezioni dipartimentali di spesa, con riferimento, all'assetto organizzativo interno della giunta regionale fondato su una serie di grandi aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e collegate tra loro.

L'ordine e la denominazione delle sezioni dipartimentali sono definite annualmente in sede di bilancio.

Nell'ambito di ciascuna sezione dipartimentale le spese sono ripartite, con riferimento ai singoli obiettivi del programma, in rubriche per aree di attività o d'intervento e per progetti, secondo la distinzione di cui ai precedenti articoli 9 e 10 ed in corrispondenza alle previsioni del bilancio pluriennale. Qualora i progetti di spesa riguardino più sezioni dipartimentali tutte le previsioni di spesa riguardanti il progetto saranno collocate nell'ambito della sezione dipartimentale che già ospita le previsioni di spesa concernenti le funzioni e competenze collegate in modo preminente alla gestione del progetto. In tal caso apposite annotazioni a margine dei singoli capitoli potranno consentire la individuazione delle altre sezioni cui la spesa si riferisce per materia.

Le spese per l'ammortamento dei mutui figurano in due distinte rubriche in calce ad ogni sezione secondo che si tratti della rata di interessi o della rata di capitale.

Nell'ambito della parte 2ª le spese si distinguono in due sezioni: Depositi di somme eccedenti il fabbisogno di cassa - Rimborso di anticipazioni passive di cassa.

Nell'ambito della parte 3ª le spese si distinguono in due sezioni: partite di giro - Altre contabilità speciali.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni sezione dipartimentale della parte 1ª; un riepilogo delle sezioni per ognuna delle parti 1ª, 2ª e 3ª ed un riepilogo delle parti medesime.

Art. 26.

Specificazione delle spese

Nell'ambito delle classificazioni di cui al precedente articolo, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa. Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, può essere suddiviso con atto di giunta regionale in più articoli

di spesa a norma dell'art. 24, terzo comma, punto 7) dello statuto regionale, e sempreché siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua. Per ciascun capitolo debbono essere indicati i seguenti elementi: numero progressivo ma discontinuo; denominazione; riferimento alla classificazione economica di primo grado (titoli) e di secondo grado (categorie); riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere di spesa normale o di spesa di sviluppo; riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato; ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

In allegato al bilancio di previsione le spese sono riclassificate analiticamente: in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di amministrazione generale, spese correnti operative, spese d'investimento in annualità, spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie, secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

In calce agli allegati analitici le spese sono rappresentate in riassunti di sezioni funzionali per titoli, in riassunti di categorie economiche per titoli, ed in riepiloghi dei titoli.

Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di previsione dell'entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione da leggi speciali dello Stato.

Art. 27.

Denominazione e codificazione dei capitoli di spesa

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

La regione Emilia-Romagna uniforma i propri bilanci annuali ai criteri metodologici che la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indicherà per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, e per stabilire, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di pervenire alla necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Art. 28.

Quadro riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate, e, per parti, sezioni dipartimentali e titoli, i totali delle spese.

Al quadro riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dai provvedimenti di assegnazione o di riparto; e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo art. 40;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

Art. 29.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla giunta regionale prima della presentazione al consiglio regionale del bilancio della Regione e sono allegati al bilancio regionale.

Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al primo comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Art. 30.

Dimostrazione delle spese degli enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.

Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale, nonché secondo la loro ripartizione territoriale fra i comprensori di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti pubblici, le spese degli enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli enti medesimi.

La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

Art. 31.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Con deliberazione della giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di

cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio.

L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui al primo comma del precedente art. 25.

Art. 32.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti diposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti — o previsti in entità inadeguata — nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa — o dotati di stanziamento insufficiente — è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 37.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

Art. 33.

Fondo di riserva per spese impreviste

Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

Le deliberazioni di cui al secondo comma debbono essere presentate al consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione.

L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50 per cento del totale delle spese effettive di cui al primo comma del precedente art. 25.

Art. 34.

Fondi globali

Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.

Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese in conto capitale.

Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

Art. 35.

Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli provvedimenti legislativi già inclusi negli elenchi di cui al quarto comma dell'art. 34 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa così iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al primo comma del precedente art. 19.

Non è ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente il bilancio nel quale è iscritta la spesa, né l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.

Art. 36.

Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali

I fondi di riserva di cui ai precedenti articoli 31 e 33 ed i fondi globali di cui ai precedenti articoli 34 e 35 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 37.

Assestamento di bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1 del secondo comma — residui presunti al termine dell'esercizio precedente — ed al terzo comma — saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa — del precedente art. 16; nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 38.

Variazioni di bilancio

La legge di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del quarto comma dell'art. 40 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, per la parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte

mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 35, autorizzano la giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42 deve essere disposta od autorizzata con legge regionale.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Gli atti amministrativi coi quali a norma della presente legge sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 39.

Divieto di storni

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 38, terzo comma, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché fra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

Art. 40.

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione ed il caso di assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La Regione può in relazione all'epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del successivo art. 57 entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma del primo comma dell'art. 38 possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 19, primo comma.

In calce al prospetto di cui alla lettera *a*), secondo comma, del precedente art. 28, è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all'esercizio della facoltà di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

Art. 41.

Mutui e prestiti

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.

In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel titolo I a norma del precedente art. 24, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

Art. 42.

Anticipazioni di cassa

All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente art. 12, e fare obbligo agli uffici competenti dello esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Nel bilancio regionale annuale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.

In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui a precedente art. 31.

Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.

In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 44.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'art. 15, terzo comma, dello statuto regionale e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al consiglio regionale sono fissate da un apposito regolamento interno.

L'avanzo d'amministrazione eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio, è applicato al bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio di previsione della Regione, relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione della approvazione dell'assestamento di cui al precedente art. 37.

Capo IV

DEI SERVIZI DI RAGIONERIA E DI TESORERIA DELLA REGIONE

Art. 45.

Ragioneria regionale

La ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.

Art. 46.

Compiti di ragioneria regionale

Sono compiti della ragioneria della Regione:

1) preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, d'intesa con l'ufficio del programma;

2) predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

3) registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità la ragioneria ne dà comunicazione al presidente della giunta, il quale è tenuto a darne immediata informazione alla commissione consiliare bilancio e affari generali;

4) preparazione del rendiconto generale della Regione;

5) collaborazione, dietro disposizione della giunta regionale, al controllo di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dalle unità operative nella attuazione di progetti o programmi regionali;

6) formulazione di osservazioni ai fini dell'esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e degli enti pararegionali, e dell'accertamento del normale adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli enti medesimi;

7) riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

8) vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

9) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in generale;

10) formulazione di parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonché se richiesto dalla presidenza del consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;

11) preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) collaborazione al coordinamento del ricorso al credito da parte di enti e privati beneficiari di interventi promozionali da parte della Regione;

13) esami di relazioni inviate alla Regione da enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi regionali competenti;

14) esercizio di ogni altra attribuzione ad essa conferita con leggi speciali.

Art. 47.

Servizio di tesoreria della Regione

Una apposita legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della Regione.

Capo V

DELLE ENTRATE DELLA REGIONE

Art. 48.

Stadi delle entrate

Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) accertamento;

b) riscossione;

c) versamento.

Tali stadi possono essere simultanei.

Art. 49.

L'accertamento delle entrate

La ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato lo accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 50.

Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d'incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.

Art. 51.

Versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.

Art. 52.

Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate

I responsabili del servizio tributario, nonché i funzionari della Regione o di altri enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.

Art. 53.

Azioni per garantire il conseguimento delle entrate

Gli organi competenti della Regione sono tenuti a dare corso a tutte le azioni volte a garantire l'accertamento, la riscossione ed il versamento puntuale delle entrate erariali alla stessa spettanti, anche in relazione all'impegno reciproco di cooperazione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 54.

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L. 1.000.

L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del presidente della giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 55.

Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

A) Crediti la cui riscossione può essere considerata certa.

B) Crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione.

C) Crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere *A*) e *B*) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera *C*) si eliminano dalle scritture degli uffici.

Capo VI

DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELLA REGIONE

Art. 56.

Stadi della spesa

Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.

Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

Tali stadi possono essere simultanei.

Art. 57.

Impegni di spesa

I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.

L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente quinto comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla ragioneria regionale.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull'impegno medesimo.

Art. 58.

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma del precedente art. 57, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 59.

Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa

La giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al consiglio regionale od ai responsabili degli uffici o servizi regionali.

Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da leggi specifiche, la competenza della giunta regionale è limitata agli impegni fino all'importo di L. 200.000.000, considerato con riferimento all'intera durata dei medesimi. Oltre tale limite la competenza a deliberare spetta al consiglio regionale.

In esecuzione degli atti deliberativi di impegno di cui ai precedenti commi la giunta provvede a deliberare i contratti della Regione.

Le competenze di cui al primo e secondo comma attribuite alla giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al presidente, ai singoli componenti della giunta, ai responsabili di uffici, servizi ed organi della Regione, secondo le direttive deliberate dalla giunta medesima.

Spetta comunque al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La giunta regionale è sempre competente a deliberare nei casi di cui al n. 10) dell'art. 24 dello statuto regionale.

Art. 60.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla ragioneria della Regione la quale, verificata la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto a contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato alla ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 61.

Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

Alla liquidazione delle spese provvede la giunta regionale salvo che nei seguenti casi:

a) quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta d'ufficio dai responsabili delle singole unità operative;

b) quando si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengano entro i limiti qualitativi e quantitativi di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione avviene con atto del presidente della giunta o di un assessore delegato dallo stesso.

La giunta regionale può delegare per la liquidazione il presidente della giunta, singoli componenti della stessa, i responsabili degli uffici periferici e singoli funzionari dell'amministrazione, stabilendo, se del caso, opportune direttive.

Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

Art. 62.

Richiesta di emissione del titolo di pagamento

Il presidente della giunta regionale o i singoli membri della giunta stessa per le materie di competenza, richiedono alla ragioneria regionale la emissione del titolo di pagamento.

Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile dei servizi operativi, sono trasmesse alla ragioneria della Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa.

Art. 63.

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale o dal componente della giunta delegato dal presidente, ovvero, in assenza di questo, dal componente della giunta regionale competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d'ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal regolamento di attuazione della legge regionale di istituzione del servizio di tesoreria della regione Emilia-Romagna.

Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.

Art. 64.

Estinzione dei titoli di pagamento

Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla ragioneria in conformità alle disposizioni del regolamento per l'attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Art. 65.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 per il servizio di provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 63.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 66.

Funzionari delegati

Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti deliberativi del consiglio regionale, l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, le aperture di credito sono autorizzate con atto motivato dalla giunta regionale entro il limite massimo di L. 50.000.000. Oltre tale limite la autorizzazione deve essere disposta dal consiglio regionale.

E' sempre di competenza della giunta regionale, senza limiti di importo, la autorizzazione di aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.

Art. 67.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al presidente della giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente della giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il presidente della giunta regionale rimette gli atti alla giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Art. 68.

Normativa per l'accreditamento e la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati

La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.

Art. 69.

Provveditorato e casse economali

Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende il servizio di provveditorato.

E' compito del suddetto servizio provvedere alla conservazione dei beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi ed ai relativi aggiornamenti.

Presso il servizio di provveditorato funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da casse economali periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla giunta regionale. I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese d'ufficio e sottopongono alla giunta regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.

La disciplina contabile concernente il funzionamento del servizio di provveditorato e delle casse economali è contenuta nell'apposito regolamento regionale.

Art. 70.

Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a registrazione

Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 60 e 63, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

Art. 71.

Titoli di spesa ineseguibili

Il responsabile del servizio di ragioneria, qualora non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 60 e 63, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 70, ne riferisce con adeguata motivazione e con l'indicazione di eventuali soluzioni alternative per conseguimento dei risultati voluti, al presidente della giunta regionale, dandone comunicazione all'assessore competente per materia.

Se il presidente intende dar corso al provvedimento darà in proposito ordine scritto al ragioniere responsabile del servizio, che è tenuto ad eseguirlo.

L'ordine scritto di cui al precedente comma non può essere eseguito quando si riferisce all'impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa; all'impegno o pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente; ovvero, di un pagamento da ascrivere alla competenza anziché ai residui, o viceversa.

Art. 72.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi di spese correnti — escluse quelle per opere di manutenzione e per prestazioni professionali — e di spese per il rimborso prestiti possono essere conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le contabilità speciali, possono essere conservate nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 57 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti secondo e terzo comma, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa da collocare fra le spese obbligatorie ed al cui movimento verrà provveduto esclusivamente con atto deliberativo di giunta.

Art. 73.

Ricognizione dei residui passivi

Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto la giunta regionale, con atto predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

A) Somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo.

B) Somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio dello stesso anno.

C) Somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo.

Le somme di cui alle lettere *A*) e *B*) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera *C*) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera *C*) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

Capo VII

DEI CONTROLLI

Art. 74.

Unità operative

Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge statale gli uffici, organismi, enti, aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione.

Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla giunta nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti dall'ufficio del programma di concerto con la ragioneria regionale.

Un riepilogo delle relazioni è presentato al consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall'art. 67, terzo comma, dello statuto regionale.

Agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo non sono tenuti gli enti locali, destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 78.

Art. 75.
Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati

Spetta alla ragioneria regionale la vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.

L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.

I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni di proprietà della Regione e dei regolamenti dei servizi economali.

La ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

Art. 76.
Controllo di gestione

La giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonché di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 74.

I risultati di tali verifiche vengono comunicati alla commissione consiliare bilancio e affari generali.

Art. 77.
Funzioni di controllo della commissione consiliare del bilancio ed affari generali

La commissione consiliare bilancio ed affari generali effettua i controlli previsti dallo statuto regionale e dal regolamento del consiglio regionale.

Art. 78.
Controllo della spesa delegata agli enti locali

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.

Gli enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

In ogni tempo il presidente della giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Art. 79.
Controlli sulla gestione della tesoreria

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'assessore al bilancio.

La giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascuno anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 84, secondo comma, della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della ragioneria regionale.

Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Capo VIII

DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO

Art. 80.
Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.

Art. 81.
Responsabilità del ragioniere

Il ragioniere capo risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni degli articoli 60, 63 e 71 delle « Spese »;

2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Art. 82.
Responsabilità dei dipendenti della Regione

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 83.
Responsabilità dei funzionari delegati

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.

Art. 84.
Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.

Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:

a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Art. 85.
Responsabilità del maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi articoli 86 e 87.

Art. 86.
Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 82, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Art. 87.
Competenza della Corte dei conti

Ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge statale, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui agli articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 88.
Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Regione che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione, detta norme che consentono l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 80, 81, 82, 83 e 86.

Capo IX
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 89.
Rendiconto generale della Regione

I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma regionale dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione con l'indicazione dei costi e dei risultati economici e finanziari in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione a norma dell'art. 25, terzo comma, della presente legge.

Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il C.I.P.E. sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge numero 281/1970, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 90.
Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 91.
Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 92.
Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 90 e 91.

In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma e dei comitati comprensoriali, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Capo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 93.
Norme transitorie

Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.

Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977.

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:

a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'articolo 72 della presente legge.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge « statale », nonché le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per lo esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1° gennaio 1978.

Art. 94.
Gestione della spesa da parte dei comitati comprensoriali

Per la gestione dei fondi assegnati ai comitati comprensoriali si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della presente legge concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati, fino a quando la legge regionale non disporrà diversamente.

Art. 95.
Norma finale

Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge « statale » ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 luglio 1977

CAVINA

(8146)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772400)